

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE DI PRODUZIONE E
LAVORO "DOTT. GIOVANNI
BIONDO"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ME VIA DEL MARE 1

Numero REA: ME - 106358

Codice fiscale: 00522080837

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N.7910 DI RACCOLTA
STATUTO
della Società Cooperativa Sociale di Produzione e Lavoro
"Dott. Giovanni Biondo"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - REQUISITI MUTUALISTICI - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione - denominazione)

- 1.1 E' costituita una Cooperativa, vale a dire una società a capitale variabile con scopo mutualistico.
- 1.2 Essa è una Società Cooperativa Sociale di Produzione e Lavoro che adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperativa la cui denominazione è: Società Cooperativa Sociale di Produzione e Lavoro "Dott. Giovanni Biondo".

Art. 2 (Requisiti mutualistici)

- 2.1 La Cooperativa rispetta le norme di cui alla Legge 8 Novembre 1991, n. 381, ed è, pertanto, una cooperativa a mutualità prevalente.
- 2.2 Alla Cooperativa, essendo a mutualità prevalente, è fatto divieto di:
 - a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) distribuire le riserve fra i soci operatori.
- 2.3 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre quote.
- 2.4 Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59.

Art. 3 (Sede)

- 3.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di isti-

tuire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 4 (Durata)

4.1 La Cooperativa ha durata fino al 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 5 (Scopo mutualistico)

5.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e, senza finalità speculative, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

5.2 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce; questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

5.3 La Cooperativa può operare e può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 6 (Oggetto sociale)

6.1 Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della Legge 8 Novembre 1991, n. 381.

b) la gestione di servizi sociali orientati ai bisogni di: persone autosufficienti e non; persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza; infermi; invalidi fisici, psichici e sensoriali; adulti; minori, anche in età lavorativa ed in situazioni di difficoltà familiare; adolescenti; giovani; studenti; persone disabili e con ritardi di apprendimento; disabili psichici e psichiatrici; persone in trattamento psichico e psichiatrico; portatori di handicap; persone socialmente disadattate, anche in età pre-scolare e post-scolare; tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, alcolisti ed ex-alcolisti, dipendenti ed ex-dipendenti da fumo e da farmaci; persone HIV-positive ed ex-HIV-positive; malati ed ex-malati di AIDS; prostituti/e ed ex-prostituti/e; gestanti e puerpere; ragazze madri; donne, uomini e coppie in difficoltà; persone in stato di abbandono; persone con pendenze a carico; ex-degenti di istituti psichiatrici, anche giudiziali-

ri; persone detenute od internate negli istituti penitenziari; persone condannate ed internate ammesse alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro all'esterno; persone detenute nella fase post-detentiva e famiglie di detenuti; familiari e famiglie di vittime del delitto; nomadi; persone immigrate ed extra-comunitarie; profughi; cittadini, residenti o stranieri, singoli o nuclei familiari, in particolari condizioni e stati di bisogno, temporaneo o permanente.

In relazione a ciò la Cooperativa può istituire, acquisire, promuovere, organizzare e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- attività di assistenza domiciliare;
- attività e servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza pubbliche o private;
- attività di assistenza infermieristica ed igienico-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro strutture pubbliche, centri appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- attività e servizi di assistenza post-penitenziaria per il recupero ed il reinserimento sociale di minori ed adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- attività ed iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile;
- attività e servizi di assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione;
- attività ed uffici di servizio sociale, segretariato sociale e servizio sociale professionale;
- attività, servizi, centri ed istituti educativo-assistenziali;
- attività, servizi e centri di riabilitazione;
- attività e servizi di animazione;
- attività varie destinate alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione;
- attività parascolastiche;
- asili nido;
- scuole materne;
- case famiglia, case di riposo, case protette, case albergo e comunità alloggio;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- centri di prima accoglienza;
- centri diurni, residenziali e semi-residenziali di accoglienza, assistenza e socializzazione;
- colonie;
- comunità di tipo familiare;

- comunità terapeutiche, assistite e/o protette;
 - comunità alloggio per persone appartenenti alle categorie sopra elencate;
 - consultori, ambulatori specialistici e day-hospital per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;
 - equipe socio-medico-psico-pedagogiche e di medicina scolastica;
 - istituti di ricovero;
 - ludoteche;
 - servizi di diagnosi e cura per disabili fisici e/o psichici;
 - servizi di assistenza psichiatrica;
 - servizi integrati per residenze assistite e protette;
 - servizi atti a fornire prestazioni sostitutive della famiglia;
 - servizi di baby-sitter;
 - servizi di trasporto di persone appartenenti alle categorie sopra elencate;
 - servizi ausiliari;
 - soggiorni climatico-termali;
 - soggiorni di vacanza, gite e viaggi di istruzione;
 - attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone appartenenti alle categorie sopra elencate;
 - attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone appartenenti alle categorie sopra elencate e di affermazione dei loro diritti.
- c)** la gestione di servizi sperimentali per la risposta ai bisogni emergenti;
- d)** la gestione, nell'ambito delle leggi vigenti, di scuole di ogni tipo, ordine e grado.
- e)** la gestione di servizi ed attività di pulizia locali, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione di appartamenti, condomini, ville, giardini, parchi, scuole, asili nido, scuole materne, teatri, sale cinematografiche, auditorium, palacultura, impianti sportivi, palazzetti dello sport, uffici pubblici e privati, edifici pubblici e privati in genere.
- f)** la gestione di servizi ed attività di ristorazione collettiva.
- In relazione a ciò la Cooperativa può istituire, acquisire, promuovere, organizzare e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:
- mense, ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, self-service, osterie e birrerie con cucina, vagoni ristorante e servizi di ristorazione in genere;
 - bar, caffè, gelaterie, pub, ristoranti spettacolo, bottiglierie ed enoteche con somministrazione di bevande;
 - discoteche, videoteche, night-club, case da gioco, ca-

sinò, biblioteche, locali per lo svago ed il divertimento in genere, con somministrazione di bevande e/o pasti e/o spuntini;

- forniture di pasti, sia caldi che freddi, anche preconfezionati o preparati in loco o a domicilio;
- mense aziendali, mense scolastiche e refettori;
- alberghi, motel, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, campeggi ed aree attrezzate per roulotte, villaggi turistici, colonie, case per ferie, case di riposo, aziende agroturistiche ed altri esercizi e servizi alberghieri complementari.

g) la gestione di attività direttamente collegate con generi e prodotti alimentari.

In relazione a ciò la Cooperativa può istituire, acquisire, promuovere, organizzare e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- lavorazione e commercializzazione di generi alimentari freschi (carni di ogni tipo, pesci ed altri prodotti ittici, frutta, ortaggi e verdure);
- lavorazione, congelazione, surgelazione e commercializzazione di frutta, ortaggi, verdure, pasti preconfezionati, carni di ogni tipo, pesci ed altri prodotti ittici;
- produzione e commercializzazione di pane ed altri prodotti di panetteria, pasta fresca e secca, biscotti, gelati, prodotti di pasticceria fresca e secca, confetture, marmellate, gelatine da tavola, succhi e sciroppi di frutta, specialità alimentari e gastronomiche;
- lavorazione e commercializzazione di aromi, condimenti e spezie;
- compravendita e commercio al dettaglio ed all'ingrosso di tutti i generi e prodotti alimentari sopra elencati;
- importazione ed esportazione di tutti i generi e prodotti alimentari sopra elencati.

h) la gestione di attività direttamente collegate con articoli destinati a contenere generi e prodotti alimentari.

In relazione a ciò la Cooperativa può istituire, acquisire, promuovere, organizzare e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- fabbricazione di carta ed articoli da essa derivati, articoli in materie plastiche (piatti, bicchieri, posate e quant'altro);
- fabbricazione di articoli in PVC e PET, lattine, bottiglie e contenitori di vetro ed in materie plastiche;
- fabbricazione di articoli per imballaggi;
- compravendita e commercio al dettaglio ed all'ingrosso di tutti gli articoli per generi e prodotti alimentari sopra elencati;
- importazione ed esportazione di tutti gli articoli per generi e prodotti alimentari sopra elencati.

i) la gestione di servizi ed attività per il riciclaggio di:

- carta, cartone e materiali da essi derivati;
- materiale plastico;
- alluminio;
- vetro.

l) l'istituzione, l'organizzazione e la gestione, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, di:

- call-center;
- corsi di orientamento scolastico e professionale;
- corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;
- corsi di formazione ed aggiornamento;
- corsi di ogni e qualsiasi altro tipo;
- stage formativi;
- concorsi e conseguente assegnazione di borse di studio;
- palestre ed impianti sportivi di ogni genere;
- teatri, sale cinematografiche, sale da ballo, sale per convegni;
- ricevimenti, sfilate, pranzi, cene, recital, premiazioni, veglioni, serate danzanti, concerti, spettacoli di ogni e qualsiasi genere, manifestazioni sportive e culturali;
- parcheggi a pagamento;
- servizi di pubbliche relazioni;
- servizi di sicurezza, custodia e sorveglianza, anche armata;
- servizi di fornitura di operatori con compiti di ausiliario della sosta, hostess, steward, accompagnatrici, accompagnatori, traduttori, personale di segreteria per manifestazioni di ogni e qualsiasi tipo, collaboratori/rici familiari, camerieri/e.

m) l'organizzazione e la gestione, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, nei settori di attività sopra elencati o comunque analoghi, connessi ed affini, di:

- laboratori di ricerca;
- progetti, ricerche, studi, mostre, esposizioni e censimenti;
- archivi cartacei o computerizzati;
- seminari, convegni, congressi, tavole rotonde, meeting e simposi;
- iniziative editoriali, fotografiche e cinematografiche;
- attività e servizi di informazione in favore dell'utenza;
- attività e servizi di formazione e consulenza;
- processi di controllo della qualità.

n) l'acquisto, il noleggio e l'affitto di impianti, attrezzature, macchinari, fabbricati, strutture, aree attrezzate e non, terreni, necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

o) la costruzione di impianti, capannoni, aree attrezzate, strutture, fabbricati, necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

p) l'assunzione di interessenze e partecipazioni, sotto

qualsiasi forma, in enti, aziende, imprese, associazioni, cooperative e consorzi, specie se gestiscono attività, beni e servizi analoghi, connessi ed affini agli scopi sociali e comunque accessori a tali scopi.

q) la costituzione di società miste con enti pubblici e privati, aziende pubbliche e private, enti morali, soggetti privati, per la gestione di attività, beni e servizi connessi ed affini agli scopi sociali.

r) qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

s) la partecipazione a procedure concorsuali aperte o ristrette (aste pubbliche, pubblici incanti, cottimi fiduciari, trattative private, licitazioni private, appalti concorso, concessioni di costruzione e gestione, interventi di urgenza e di somma urgenza) bandite da enti pubblici e privati nei settori di attività connessi ed affini agli scopi sociali.

t) la stipula di convenzioni o contratti con enti pubblici e privati, aziende pubbliche e private, enti morali, soggetti privati, nei settori di attività connessi ed affini agli scopi sociali.

u) l'adesione e la partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

v) la concessione di avalli cambiari, fidejussori e di ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci nonché a favore di altre cooperative.

z) l'istituzione, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, di una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

6.2 La Cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative; può, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di colloca-

mento sul mercato.

6.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

6.4 La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies Codice Civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 7 (Soci cooperatori ordinari)

7.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti: lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino, o che abbiano i titoli per esercitare, professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa.

7.3 Essi sono, quindi:

- soci lavoratori che conferiscono alla Cooperativa il loro lavoro in adempimento al patto sociale, ricavandone in cambio un corrispettivo in denaro;
- coloro che con la loro adesione contribuiscono economicamente alla formazione del capitale sociale;
- coloro che stabiliscono con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale, insieme agli altri soci, dispongono dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione;
- coloro che partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti alle scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa;
- coloro che partecipano responsabilmente al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro distribuzione;
- coloro che prestano il loro lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della Cooperativa le loro capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro per essa disponibile.

7.4 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della Cooperativa.

7.5 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 8 (Categoria speciale di soci operatori)

8.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 7) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

8.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

8.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

8.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

8.5 La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- c) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

8.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa.

8.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

8.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria

speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

8.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis Codice Civile.

8.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16.1 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

8.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 (Domanda di ammissione)

9.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
 - d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- 9.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
- 9.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 7.
- 9.4 Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
- 9.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci .
- 9.6 Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
- 9.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

- 10.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di € 77,47 (Settantasette/47).
- 10.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad uno.

10.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 11 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

11.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

11.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

11.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 12 (Obblighi del socio)

12.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
- del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

12.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 13 (Diritti dei soci)

13.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

13.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti re-

lativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

- 13.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.
- 13.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della Cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.
- 13.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

14.1 La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del socio)

15.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

15.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

15.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Cooperativa revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Cooperativa.

15.4 Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

15.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rappor-

to sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

15.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 16 (Esclusione)

16.1 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

16.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

16.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 17 (Liquidazione)

17.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 26.6 lett. c) e 27, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-

cizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

17.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3, Codice Civile.

17.3 Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 18 (Morte del socio)

18.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 17.

18.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

18.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, Codice Civile.

18.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.

18.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 9.

18.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

19.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote

in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

19.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16.1, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

19.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 Codice Civile.

19.4 Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

19.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 20 (Soci sovventori)

20.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 21 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

21.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di € 500,00 (Cinquecento/00) ciascuna.

21.2 Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a cinque.

Art. 22 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

22.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

22.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

22.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 23 (Deliberazione di emissione)

23.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

23.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

23.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori

in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

23.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24 (Recesso dei soci sovventori)

24.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

24.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi)

25.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. **26.6, lett. a)** e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 12.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

25.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

25.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

26.1 L'esercizio sociale va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

26.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla

decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

26.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

26.5 Gli amministratori debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

26.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

26.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

Art. 27 (Ristorni)

27.1 Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

27.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

27.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito

regolamento.

TITOLO VI

Decisioni dei soci. Competenze e modalità

Art. 28 (Decisioni dei soci)

28.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della Cooperativa, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

28.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- e) l'autorizzazione, su proposta motivata degli Amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- f) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli Amministratori;
- g) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

28.3 Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 29.

Art. 29 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

29.1 In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

29.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

29.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere

spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

29.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

29.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

30.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

30.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 31 (Votazioni)

31.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

31.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 32 (Voto)

32.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

32.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

32.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 23.2.

32.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 7.4 è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppu-

re al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

32.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 Codice Civile. Ciascun socio può rappresentare non più di altri due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)

33.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice-presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII

Amministrazione

Art. 34 (Amministrazione)

34.1 La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque componenti.

34.2 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

34.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

34.4 Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente.

Art. 35 (Compiti degli Amministratori)

35.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati dalla legge alla decisione dei soci.

35.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali moda-

lità di esercizio della delega.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

35.3 Gli Amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla Cooperativa, potranno istituire appositi Comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 36 (Metodo decisionale collegiale)

36.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

36.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

36.3 La convocazione è fatta dal presidente con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica, telegramma), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

36.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 37 (Integrazione del Consiglio)

37.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Codice Civile.

37.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

37.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 38 (Compensi agli Amministratori)

38.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 39 (Rappresentanza)

- 39.1 Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
- 39.2 Il presidente del Consiglio di Amministrazione può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.
- 39.3 Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
- 39.4 In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-presidente.
- 39.5 Il presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento)

40.1 La Cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 Codice Civile;
- f) per deliberazione dell'Assemblea.

40.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

40.3 L'Assemblea straordinaria eventualmente convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento

- del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi, fra i liquidatori, spetta la rappresentanza della Cooperativa;
 - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - e) gli eventuali limiti ai poteri liquidativi dell'organo.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

- 41.1 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

- 42.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
- 42.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 43 (Rinvio)

- 43.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.
- F.TO STEFANO VENTO N.Q. - ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)